CAMERA DEI DEPUTATI N. 1317

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

—

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1973

Seduta del 12 dicembre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'unito disegno di legge è inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1973, fino a quando esso non sarà approvato per legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1973.

La necessità del provvedimento ed il periodo di validità sono determinati in relazione all'*iter* attuale del disegno di legge di approvazione del bilancio per detto anno finanziario ed ai lavori del Parlamento.

Il termine del 28 febbraio 1973 per l'autorizzazione di cui trattasi rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto provvisorio regime per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Viene, inoltre, stabilito che la gestione debba essere provvisoriamente esercitata sulla base del progetto di bilancio all'esame delle Assemblee legislative presentato al 31 luglio 1972 ed alla successiva nota di variazioni, del pari presentata al Parlamento, con la quale si apportano modifiche alle tabelle ed al disegno di legge a seguito dell'emanazione dei decreti delegati di attuazione della prima fase della riforma tributaria.

È appena da avvertire che, in applicazione dell'articolo 51 della legge di contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda il pagamento delle spese statali che si riferiscono a necessità continuative e periodiche, il provvedimento in esame autorizza l'erogazione di esse per la sola quota relativa al primo bimestre dell'esercizio e cioè fino alla concorrenza massima di due dodicesimi degli stanziamenti compresi nel progetto di bilancio che si riferiscono all'intero anno.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1973, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione, le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, e la successiva nota di variazioni, all'esame delle Assemblee legislative.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1973.